

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1849

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 aprile 2024 (v. stampato Senato n. 1042)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2024*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Personale amministrativo di supporto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo

sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata “l’Italia”) da una parte, e

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato “il TUB”) dall’altra parte
(denominati, collettivamente, “le Parti contraenti”);

CONSIDERANDO l’Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato “l’Accordo istitutivo”) e lo Statuto del TUB contenuto nell’allegato I all’Accordo istitutivo (successivamente denominato “lo Statuto del TUB”);

CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato “il Protocollo”);

CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione del Tribunale di primo grado;

CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l’Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 USO DEI TERMINI

1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

- a) “Personale del TUB” i giudici e l’altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia è notificata dal TUB secondo l’articolo 15 del Protocollo;
- b) “Personale di supporto amministrativo” il personale che l’Italia mette a disposizione del TUB secondo l’articolo 37, paragrafo 1, dell’Accordo istitutivo;
- c) “Autorità italiane competenti” le Autorità nazionali o locali dell’Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
- d) “Locali”
 - i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l’esercizio delle sue attività ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto;
 - ii. in accordo con le Autorità italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal TUB;
- e) “Proprietà del TUB” tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- f) “Familiari” il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;
- g) “Organizzazioni internazionali in Italia”, le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.

ARTICOLO 2 SEDE

1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I.
2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attività ufficiali del TUB.
3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.

ARTICOLO 3 PERSONALITA' GIURIDICA

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di:
 - a) stipulare contratti;
 - b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
 - c) stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

ARTICOLO 4 SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti.
4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.
5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia.
6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 5
INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI

1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiere alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente.
2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo.
4. L'inviolabilità conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

ARTICOLO 6
PROTEZIONE DEI LOCALI

Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

ARTICOLO 7
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO 8
IMMUNITA' DEL TUB

1. L'Italia concede al TUB e alle Proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo.
2. Le suddette immunità si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine.
3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.

ARTICOLO 9 BANDIERA E STEMMA

Il TUB ha la facoltà di esporre la propria bandiera e il proprio emblema sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, così come nel suo sito internet e nei suoi documenti.

ARTICOLO 10 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Il TUB e le Proprietà del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane competenti al TUB.
4. Il TUB è esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. Il TUB può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 11 VEICOLI

1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali.
2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 12 PERSONALE DEL TUB

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dell'articolo 8 dello Statuto del TUB e degli articoli 9 e 10 del Protocollo, il Personale del TUB:

- a) se è soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB;
 - b) è esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - c) è immune dal sequestro dei bagagli ufficiali;
 - d) riceve, assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;
 - e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
 - f) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni – dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni – la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
 - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
 - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.
3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
 4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia.
 5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.
 6. Oltre ai privilegi e alle immunità previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

ARTICOLO 13 IMPIEGO DEI FAMILIARI

1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività già terminata, una nuova richiesta di autorizzazione è richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunità non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.

ARTICOLO 14 SICUREZZA SOCIALE

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il Personale del TUB è iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB.
2. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB. Tale personale non è invece iscritto né è coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB, ed è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza.
3. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

ARTICOLO 15 ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del presente Accordo, le Autorità italiane competenti adottano le misure necessarie per facilitare:
 - a) l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, del loro coniuge e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana o risiedano stabilmente in Italia;
 - b) l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale del TUB che certifichi il loro status.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.
2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
3. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del TUB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione.
4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati.

5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del suo personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

ARTICOLO 17 PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1. Per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la sua divisione in Italia.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 è distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e senza oneri per il TUB.
3. Al personale di cui al paragrafo 1 si applica l'immunità prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO 18 RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del TUB sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia.
2. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di:
 - a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB; e
 - b) qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

ARTICOLO 19 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di negoziato tra le Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura sono deferite, su richiesta di una delle Parti o di entrambe, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo.

**ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano che le procedure richieste dalle rispettive regolamentazioni interne sono state completate.
2. Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore secondo quanto previsto dal paragrafo 1.
3. Le modifiche o integrazioni all'Allegato I entreranno in vigore alla data della firma del relativo accordo emendativo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *26/01/2024* in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana




Per il Tribunale unificato dei brevetti



ALLEGATO I / ANNEX I

Milano, Via San Barnaba, n. 50.

Planimetria III Piano / 3rd Floor plan



Gr.



19PDL0089030